

# CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

## SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

### DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 32/12

Oggetto: Rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con utilizzo di risorse idriche locali. Schema Sud. 2° lotto:  
Decreto imposizione servitù di acquedotto degli immobili siti nel territorio del Comune di Rignano Garganico – Ditta Serrilli Angela Maria.

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di agosto, alle ore 13,00 nella sede di Foggia del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano,

#### IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 27.3.1956, n.632, con il quale la zona del Gargano, ricadente in provincia di Foggia, estesa per Ha. 154.796 e delimitata secondo la linea segnata sulla corografia in scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del suddetto decreto, è stata classificata in Comprensorio di bonifica montana;

Visto il D.P.R. 13.3.1957, n.6907, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano il cui perimetro consorziale risulta dalla corografia in scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante di detto decreto medesimo;

Visto il D.P.R. 9.12.1970, n.329, con il quale è stata approvata la nuova delimitazione dei comprensori del Consorzio per la bonifica della Capitanata e del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Vista la Legge Regionale 13/03/2012, n. 4, recante nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 21.12.1981, n.211, di approvazione dello Statuto del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Visti gli atti concernenti la sua elezione a Presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Premesso che:

- il Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale per le Reti, con nota del 22/05/2007, ha trasmesso copia del D. D. 137/DV del 21/05/2007 di conferma del finanziamento del progetto definitivo di realizzazione di una Rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con l'utilizzo di risorse idriche locali Schema Sud 2° lotto;
- con provvedimenti della Deputazione Amministrativa n. 161, del 06.11.2006 e n. 352, del 11.12.2007 è stato approvato il progetto definitivo di cui ai lavori indicati in oggetto;
- con deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 458 del 3 luglio 2008, è stato approvato l'esito dell'appalto integrato dei lavori in argomento, aggiudicando definitivamente all'ATI Consorzio Coop. Costruzioni CCC - Società Cooperativa (mandataria) - Rotice Antonio & C. S.A.S., con il ribasso del 24,30% sull'importo base di Euro 11.244.796,17 quale importo assoggettabile a ribasso, quindi per l'importo netto dei lavori di € 8.512.310,70, oltre ad Euro 170.000,00 per progettazione esecutiva non soggetta a ribasso ed Euro 346.089,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'Ufficio del Genio civile di Foggia con provvedimento n. 164 del 10.01.08, considerato che sussistono le condizioni per la declaratoria di pubblica utilità dell'opera in questione, ha autorizzato l'immediato inizio dei lavori previsti nel progetto definitivo degli stessi, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 7/02;
- l'approvazione del progetto definitivo e l'autorizzazione all'immediato inizio dei lavori hanno comportato la dichiarazione di pubblica utilità delle opere a realizzarsi, ai sensi dell'art. 12 del DPR 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 302/02 con efficacia dal 10.01.2008 e scadenza al 09.01.2013 ;
- la Regione Puglia – Ufficio Regionale Espropri, con Determinazione dell'Autorità Espropriante n. 466, dell'11/07/2008 trasmessa con nota prot. n. 6557, del 17/07/2008, cogliendo l'apposita richiesta, ha conferito al Consorzio la delega all'esercizio di potestà espropriative regionali;
- con deliberazione n. 481/08 del 29.07.2008 la Deputazione Amministrativa ha accettato la delega di potestà espropriativa regionale, affidandone l'esercizio al Presidente del Consorzio;
- con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 525 del 27/11/2008, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento ed il nuovo quadro economico, così come rideterminato dal Ministero a seguito dell'esito di gara, per un importo complessivo di €13.608.927,46;

Considerato che nel corso dei lavori, in località "Masseria Serrilli" dell'agro di Rignano Garganico, a causa di difformità riscontrate tra la mappa catastale e lo stato dei luoghi è stato necessario eseguire alcune modeste variazioni di tracciato, in conseguenza delle quali un tratto della condotta idrica interrata si è dovuta posare su aree di proprietà privata diverse rispetto a quelle confinanti previste nel piano particellare di progetto;

Viste le lettere del 15.04.2010, 19.04.2010 e 16.07.2010 con le quali la proprietaria di dette aree, Signora Serrilli Angela Maria, pur avendo denunciato l'avvenuto sconfinamento realizzato senza la preventiva rettifica della dichiarazione di pubblica utilità ha tuttavia rivendicato il diritto alle relative indennità delle quali ha chiesto al Consorzio il riconoscimento e il pagamento;

Viste altresì le lettere prot. n. 1 del 10.01.2011 e n. 6 del 07.05.2011 con le quali l'Avv. Mara Cerisano, nell'interesse della Signora Serrilli, ha sollecitato il Consorzio nonché l'ATI appaltatrice dei lavori "C.CC. – Società Cooperativa, capogruppo mandataria, e Rotice Antonio & C. S.A.S., mandante," ad accertare quanto denunciato dalla sua assistita con le sopra citate lettere e a definire la incipiente vertenza legale liquidando all'avente diritto le indennità previste dalla legge;

Viste le note consorziali prot. n. 1806 del 26/04/2010, n. 3181 del 22/07/2010 e n. 2171 del 20/05/2011 di riscontro delle suddette note;

Esaminata la Perizia Tecnica Pro-veritate redatta dall'Ing. Antonio Fiore in data 26.10.2010 per conto della Signora Serrilli, dalla quale si rileva che i fondi di proprietà della sua cliente, identificati in Catasto, al fg. 20 con le particelle 76, 77, 80 e 110 ex 82 (e non anche le particelle 84 e 85 citate erroneamente dal Professionista) sono state, in effetti, interessate dalla realizzazione di un tratto della condotta idrica per una lunghezza complessiva di ml. 914;

Preso pertanto atto che il Consorzio utilizza i predetti beni senza averne titolo e che per "sanare" tale situazione occorre fare ricorso alla procedura di cui all'Art. 42-bis del Testo Unico delle espropriazioni promulgato col D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., disponendo l'acquisizione in capo al Demanio della Regione Puglia del diritto di servitù su tali beni;

Considerato che la larghezza della fascia di terreno da asservire può essere contenuta nei limiti di 3 metri, pertanto la relativa superficie sarà di mq. 2.742 (ml. 914 x larg. m. 3);

Considerato altresì che ai fini del computo dell'indennizzo da riconoscere alla Signora Serrilli, i fondi da asservire sono da considerarsi seminativi irrigui in quanto dotati di impianto idrico con tubi interrati, che il loro valore venale, previ accertamenti, è stato stimato in € 18900,00 (diciottomilanovecento) per ettaro e che, per il pregiudizio patrimoniale, per il pregiudizio non patrimoniale e per gli interessi risarcitori del cinque per cento annuo da Aprile 2009 ad oggi spetta l'importo riportato nel successivo Quadro A, debitamente comunicato allo studio legale dell'avv. Cerisano dal'ATI appaltatrice con nota raccomandata prot. n. STE N. 10127 in data 20.01.2012;

Vista la lettera prot. n. 21 del 06.02.2012 a firma congiunta dell'Avv. Mara Cerisano e della Signora Serrilli, con la quale si comunica di condividere sia l'ammontare degli indennizzi offerti e sia l'imposizione della servitù ai sensi del sopra citato Art. 42-bis del T.U. espropri;

Visto il verbale di accordo in data 14.03.2012 e la quietanza rilasciata in data 20.04.2012 dalla Ditta SERRILLI Angela per la somma complessiva di € 6.218,54;

Ritenuto di poter emanare il provvedimento di acquisizione del diritto di servitù alla Regione Puglia Demanio Ramo Bonifiche con sede a Bari C.F. 80017210727 onde consentire che i beni immobili di proprietà della ditta "SERRILLI Angela Maria" siano utilizzati per scopi di pubblico interesse con un titolo legale, valido ed efficace;

Visto il Testo Unico sulle Espropriazioni per Pubblica Utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 42 bis e 44;

Rilevato che l'esecuzione del provvedimento è già intervenuta con l'immissione in possesso degli immobili in argomento;

#### DELIBERA

- di costituire, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 08 Giugno 2001 n. 327 sui terreni in agro di Rignano Garganico identificati catastalmente nel successivo "Quadro A" interessati dai "lavori di costruzione delle reti di acquedotti minori nel Comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con utilizzo di risorse idriche locali – Schema Sud, 2° Lotto" la servitù pubblica, perpetua e inamovibile di acquedotto, con annessa ed accessoria servitù di passaggio pedonale e carrabile, in favore della Regione Puglia – Demanio Ramo Bonifiche C.F. 80017210727 in esecuzione dell'accordo intervenuto in data 14.03.2012 con la ditta "SERRILLI Angela Maria" e della quietanza del pagamento di complessivi € 6.218,54 a titolo di indennizzi per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale nonché per interessi risarcitori.

#### Quadro A

Foglio	P.lla	Coltura	AREA DA ASSERVIRE			Valore Venale (b) €/mq	Pregiudizio patrimoniale (c) (a x b)	Pregiudizio Non patrimoniale (d) (10% x c)	Interesse risarcitorio 5% annuo mesi 24 (e) (5% x c)	TOTALE €
			Lung.za	Larg.za	Mq. (a)					
20	76	SEM. I.	235	3,00	705	1,89	1.332,45	133,25	133,25	1.598,95
20	77	SEM. I.	322	3,00	966	1,89	1.825,74	182,57	182,57	2.190,88
20	80	SEM. I.	94	3,00	282	1,89	532,98	53,30	53,30	639,58
20	110 ex 82	SEM. I.	263	3,00	789	1,89	1.491,21	149,12	149,12	1.789,45
					<b>2.742</b>		<b>5.182,38</b>	<b>518,24</b>	<b>518,24</b>	<b>6.218,54</b>

La servitù viene costituita, ai sensi dell'art.1032 del Codice Civile ed il suo esercizio, da parte di questo Consorzio di Bonifica, è regolato dalle seguenti disposizioni:

- a) Sull'area asservita il proprietario potrà eseguire le normali coltivazioni erbacee, transitare con uomini, animali e comuni mezzi agricoli, esercitare il pascolo con animali di piccola taglia, e sarà responsabile degli eventuali danni arrecati all'impianto.  
Al proprietario, inoltre, non spetteranno né rimborsi, né risarcimenti qualora, ad opera di questo Consorzio di Bonifica, fossero danneggiate o distrutte le colture eventualmente praticate sulla predetta area o fosse impedita temporaneamente o definitivamente l'utilizzazione di questa in conseguenza di transito di uomini e mezzi, del deposito di materiali e di qualsiasi altra attività resa necessaria dalla sorveglianza, dall'esercizio e dalla manutenzione degli impianti.
- b) Sulla superficie asservita è fatto assoluto divieto di eseguire scavi di qualsiasi genere, sistemazione e movimenti di terra che aumentino o riducano lo spessore soprastante le condotte e ne compromettano la stabilità; di aprire canali o fossi; di fare costruzioni, piantagioni o impianti; di stendere fili e di compiere qualsiasi altra lavorazione od atto, sia pure di carattere temporaneo, che possa arrecare danno alle condotte, ai manufatti e alle apparecchiature o possa rappresentare pericolo per la loro conservazione ed efficienza, oppure ostacolare il libero passaggio per la sorveglianza e manutenzione degli impianti, diminuire l'uso e l'esercizio della servitù o renderla più incomoda o menomare comunque i diritti acquisiti dalla Regione Puglia.  
Eventuali scavi, movimenti del terreno, apertura di canali o fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombro o deposito di terre o di altre materie potranno essere eseguiti alla distanza di non meno di mt.3 dal limite della fascia interessata dalle condotte, e comunque, con l'osservanza delle disposizioni di polizia sulle opere di bonifica di cui al Regolamento approvato con R.D. 8 maggio 1904 n.368.

In caso di inosservanza delle norme suddette, la Regione Puglia è facultata a ripristinare lo status quo ante dell'area asservita addebitandone le spese al proprietario ed elevando nei casi più gravi contravvenzioni a norma del citato Regolamento 08.05.1904 n.368.

Eventuali danni arrecati alle condotte, alle apparecchiature e ai manufatti, ad opera della ditta proprietaria saranno parimenti addebitati al costo effettivo di ripristino, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto ed azione.

- c) La fascia asservita resta di proprietà della ditta, a carico della quale pertanto, continueranno a rimanere tutte le relative imposte, tasse, tributi e contributi, nessuno escluso od eccettuato, senza diritto a rivalsa nei confronti della Regione Puglia.
- d) Alla ditta è fatto obbligo di mantenere l'area asservita libera e sgombra da impedimenti.
- e) Alla ditta è fatto altresì obbligo di consentire che dalle apparecchiature esistenti sul suo fondo possa essere attinta l'acqua, anche a mezzo di tubi volanti, a servizio dei fondi limitrofi non serviti da impianti fissi di irrigazione.
- f) La Regione Puglia a mezzo del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, liberamente ed in qualsiasi momento, potrà accedere alle opere e agli impianti, con il personale addetto alla sorveglianza nonché con operai, attrezzi e mezzi anche meccanici che riterrà necessari impiegare al fine di assicurare la massima tempestività degli interventi connessi con l'esercizio e la manutenzione, ordinaria e straordinaria.
- g) I danni di carattere straordinario alle colture e alle piantagioni che potessero essere arrecati, al di fuori delle fasce di terreno interessate dalle condotte, in conseguenza di rotture o del passaggio sul fondo di uomini, mezzi ed attrezzi impiegati per gli interventi manutentori, saranno accertati in contraddittorio con il proprietario, valutati e liquidati di volta in volta, in via amichevole o a norma di legge.
- h) Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative all'impianto sono inamovibili e sono e rimarranno di proprietà del demanio regionale. La Regione Puglia si riserva pertanto la facoltà di sostituire o rimuoverle in ogni tempo senza pagamento di indennità di sorta, salvo beninteso, il risarcimento dei danni immediati arrecati in occasione di tali lavori al di fuori delle fasce interessate dalle condotte.
- i) La Regione Puglia a mezzo del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano potrà compiere tutti quegli atti e interventi diretti a rimuovere le cause che possano impedire o rendere imperfetto l'impianto irriguo e potrà pertanto apportarvi tutte le modifiche di forma e di ampiezza che, a suo insindacabile giudizio, si rendessero necessarie e opportune per migliorarne il funzionamento e potrà costruire diramazioni dalle condotte esistenti per addurre l'acqua nei fondi non serviti dalla irrigazione senz'altro obbligo che quello di avvertire il proprietario e di procedere in contraddittorio con lui agli opportuni rilievi. Le varianti così apportate, saranno fatte risultare da apposito atto, con il quale il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano provvederà anche al conguaglio dell'indennizzo secondo che gli obblighi del proprietario ne risentano un aggravio o una riduzione.  
L'Ente potrà altresì, ricorrendone le condizioni di legge, chiedere l'ampliamento della fascia asservita per dare libero passaggio, sia pedonale che carrabile, ai fondi che, in dipendenza della canalizzazione in superficie o del tracciato della condotta sotterranea, verranno a trovarsi interclusi.

- di dare atto che l'esecuzione del provvedimento è intervenuta con l'immissione in possesso degli immobili;
- di notificare il presente decreto alla ditta asservita;
- di dare mandato all'ATI CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUTTORI CCC SOCIETA' COOPERATIVA & C. S.A.S. (capo gruppo) ROTICE Antonio & C. A.a.s. di registrare e trascrivere il presente decreto affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari catastali siano in tutto conformi al dispositivo adottato con il presente atto, in esenzione di bolli ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 art. 22;
- di precisare che il presente decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 dalla comunicazione, notificazione o piena coscienza dello stesso.
- di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il presente provvedimento;
- di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento.

L'esecutività del presente provvedimento è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE